

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0226/2006

26.6.2006

RACCOMANDAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Alfonso Andria

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA	9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1164/94
(9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC))**

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (9078/2006)¹,
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del secondo comma dell'articolo 161, del trattato CE (C6-0191/2006),
 - visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0226/2006),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Obiettivi basilari del Fondo di coesione

Il Fondo di coesione è stato creato nel 1993 dal trattato di Maastricht, in sede di preparazione all'Unione economica e monetaria. Infatti, per partecipare all'Unione economica e monetaria gli Stati membri sono tenuti a ridurre il loro disavanzo pubblico e controllare il loro debito pubblico. Dal canto loro, i paesi meno prosperi devono effettuare sostanziali investimenti per raggiungere i loro vicini più sviluppati ed aumentare la loro capacità di crescita.

Pertanto il Fondo di coesione è stato creato onde consentire ai paesi meno prosperi di conseguire i criteri di convergenza pur continuando ad investire nelle infrastrutture grazie agli aiuti accordati dal Fondo di coesione.

L'articolo 161 del Trattato istitutivo della Comunità europea recita: "Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio (...) per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".

L'obiettivo è pertanto quello di instaurare un fondo integrativo degli altri strumenti comunitari di sviluppo regionale, in materia di ambiente e di infrastrutture di trasporto di interesse comune onde promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri.

Sono ammissibili soltanto gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) per abitante sia inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano varato un programma teso ad ottemperare ai criteri economici di convergenza di cui all'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Adattamenti al regolamento istitutivo del Fondo di coesione

Dall'allargamento dell'UE, il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica ai dieci nuovi Stati membri unitamente ai tre Stati membri beneficiari dell'UE a 15 (Spagna, Portogallo, Grecia) per la fine del periodo 2000-2006. Dal 1° 1.2004, l'Irlanda non è più beneficiaria e, a decorrere dal 1° 1.2007, la Spagna non ottempererà più ai criteri di ammissibilità al finanziamento del Fondo di coesione.

Oltre che essere ben adattata alle esigenze dell'Unione ampliata, che denota maggiori disparità tra gli Stati membri e le regioni, la proposta della Commissione mira a promuovere la solidarietà e la coesione economica e sociale. Grazie agli aiuti del Fondo le regioni meno sviluppate usufruiranno dell'obiettivo "Convergenza".

Tuttavia, in sede di discussioni al Parlamento e di negoziati con le altre istituzioni, sono stati apportati adattamenti essenziali al regolamento.

Considerato che più della metà degli Stati membri usufruiranno del Fondo di coesione,

notevole è l'aumento della dotazione finanziaria dello stesso che, da 18 miliardi d'euro (per il periodo 2000-2006) è salita a 61.558.243.811 euro (58.308.243.811 euro + 3.250.000.000 euro per il sostegno transitorio specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 – articolo 16, lettere c) e d) del regolamento generale). L'estensione della sfera di applicazione delle azioni del Fondo di coesione obbedisce alle corrispondenti disposizioni del trattato, in linea con le priorità decise a Lisbona e nell'ambito della prospettiva dello sviluppo sostenibile di Göteborg. Ciò consentirà pertanto di sopperire al notevole fabbisogno di finanziamento degli Stati membri beneficiari nei settori dell'ambiente e dei trasporti. La ripartizione del finanziamento comunitario fra i settori ammissibili dell'ambiente e del trasporto deve essere equilibrata.

Le reti transeuropee di trasporto, con specifico riferimento ai progetti d'interesse europeo e alle infrastrutture connesse con l'ambiente, restano le priorità d'intervento del Fondo di coesione. La novità introdotta dal regolamento consiste nel potenziamento del contributo del Fondo di coesione allo sviluppo sostenibile, in linea con le priorità di Göteborg. Pertanto esso è in grado ormai di finanziare, oltre alle reti transeuropee, i progetti nel settore dei trasporti ferroviari, per vie navigabili fluviali e marittime, i programmi multimodali di trasporto, il trasporto urbano sostenibile ed i progetti nei settori che promuovono lo sviluppo sostenibile, a dimensione ambientale, quali i settori chiave dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili.

Per il periodo 2007-2013, con riguardo alle infrastrutture ambientali e di trasporto, il Fondo di coesione ed il FESR saranno gestiti in base ad un sistema di programmazione unica onde agevolare una migliore sinergia. Non di meno, i grandi progetti, il cui costo complessivo superi 25 milioni di euro per l'ambiente e 50 milioni di euro per gli altri settori, saranno adottati separatamente dalla Commissione ma gestiti nell'ambito dei relativi programmi.

Il Parlamento europeo aveva avanzato non poche proposte atte ad arricchire il testo del regolamento, ponendo in risalto la tutela ambientale, la grande tematica dei disabili, lo snellimento delle procedure, la trasparenza, il potenziamento del ruolo degli operatori regionali e l'introduzione di un "premium system". Il vostro relatore deplora che il Consiglio non abbia ritenuto opportuno accogliere talune di dette proposte.

Con particolare riguardo alla tematica dei disabili, il Parlamento aveva proposto di inserire nel testo dell'articolo 2 sulla sfera di applicazione del regolamento uno specifico riferimento agli stessi. Il Consiglio ha bocciato la proposta preferendo inserire una menzione unica all'articolo 14 del Regolamento generale.

Nonostante la semplificazione, il decentramento e la programmazione più strategica, il vostro relatore desiderava predisporre un elenco di priorità indicative in sede di programmazione, elaborata dalla Commissione, per la qualità e la valutazione dei risultati e dei progetti nonché per l'efficacia dei finanziamenti comunitari, proponendo altresì l'introduzione di un "premium system" sotto forma di una "riserva comunitaria di qualità e di prestazione" che, per il periodo 2000-2006, è prevista soltanto per i Fondi strutturali (articoli 20, 48, 49 della proposta di Regolamento generale). L'obiettivo del Fondo di coesione differisce da quello dei Fondi strutturali che mirano a sostituirsi alle spese nazionali di bilancio onde sostenere i progetti negli Stati membri beneficiari senza distinzione regionale interna. Pertanto, il Fondo di coesione assume un'estrema rilevanza per il periodo 2007-2013 poiché, a seguito

dell'ampliamento, più della metà degli Stati membri usufruiranno dei suoi interventi. Inoltre, il finanziamento comunitario sarà tre volte superiore a quello del periodo precedente. Occorre quindi che il contributo del Fondo di coesione all'attuazione della coesione economica e sociale sia correttamente valutato e che siano valorizzati i progressi conseguiti dagli Stati membri più efficienti. Sfortunatamente, il Consiglio non ha ritenuto opportuno far propri tali suggerimenti.

Il vostro relatore era favorevole all'applicazione della regola N+2 al Fondo di coesione poiché il fatto di sottoporre quest'ultimo alle stesse norme vigenti per il FESR e il FSE avrebbe consentito di promuovere il rapido utilizzo delle risorse del Fondo di coesione. L'esperienza dell'attuale periodo dimostra che tale regola rende possibile una efficace disciplina in sede sia di accurata e precisa preparazione dei progetti sia di gestione dei fondi strutturali. Tuttavia, il Consiglio ha deciso di applicare la regola N+3 per un periodo transitorio in considerazione delle difficoltà di gestione dei grandi progetti.

Concludendo, è bene sottolineare che il regolamento istitutivo del Fondo di coesione deve entrare puntualmente in vigore per far sì che, nell'ambito della nuova fase di programmazione, i nuovi progetti siano operativi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1164/94			
Riferimenti	9078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC)			
Richiesta del parere conforme del PE	13.6.2006			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI 15.6.2006			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 15.6.2006	CONT 15.6.2006	ENVI 15.6.2006	TRAN 15.6.2006
Pareri non espressi Decisione	ENVI 20.9.2004	CONT 23.3.2005	TRAN 18.5.2006	BUDG 30.5.2006
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula				
Relatore(i) Nomina	Alfonso Andria 6.10.2004			
Relatore(i) sostituito(i)				
Procedura semplificata – decisione				
Contestazione della base giuridica Parere JURI	/			
Esame in commissione	30.5.2006	21.6.2006		
Approvazione	22.6.2006			
Esito della votazione finale	+ : 41		-	
	- : 1		0 :	
	0 : 3			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Stavros Arnautakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bernadette Bourzai, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszevska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Březina, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Den Dover, Richard Seeber, László Surján, Nikolaos Vakalis			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček			
Deposito	26.6.2006			
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...			